



**Comune di Montepulciano**

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI  
BACHECHE SU IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER  
FINALITA' POLITICHE**

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 29/09/2017)

## **Art.1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su spazi pubblici, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei seguenti soggetti: Partiti Politici, Movimenti e Liste Civiche con rappresentanza nazionale, o nella regione Toscana o nel comune di Montepulciano.

## **Art.2. Definizione e caratteristiche delle bacheche**

1. Per bacheche si intendono manufatti, fissati a parete o su base, con frontale apribile composto da lastra di vetro di sicurezza o altro materiale non frangibile, installati all'esterno, in appositi spazi esattamente individuati, atti a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili.

2. Le bacheche devono avere dimensioni esterne di cm.70 di base e cm.100 di altezza, con profondità di cm.10, realizzate con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro, durabilità e sicurezza, rispettando il contesto nel quale devono essere installate tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche e tecnologiche delle altre bacheche.

## **Art.3. Piano delle bacheche**

1. Il piano delle bacheche è approvato dalla Giunta Comunale. L'assegnazione è disposta con provvedimento motivato del responsabile dell'Area Tecnica, previo parere della Giunta Comunale, a ciascun soggetto richiedente. Il termine per la conclusione del provvedimento è fissato in giorni 90. La richiesta deve essere corredata dall'impegno sottoscritto dalla persona indicata come responsabile dal singolo soggetto politico ad utilizzare la bacheca per le finalità di attività politica nel rispetto dei valori della Costituzione, della Carta Europea dei diritti dell'uomo e dello statuto e dei regolamenti comunali.

2. Costituisce principio di parcondicio che ogni Partito Politico, Movimento o Lista Civica possa disporre di una bacheca nel capoluogo e di una bacheca in ogni frazione.

## **Art.4. Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo**

1. L'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di bacheche è concessa dal Responsabile dell'Ufficio competente unicamente ai soggetti di cui all'art.1.

2. L'istanza dovrà contenerle generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna, con relativa autocertificazione ai sensi di legge, rispettando comunque i requisiti per le domande relative al settore Urbanistica ed Edilizia.

3. Nel caso in cui le richieste pervenute riguardino la stessa collocazione, sarà data priorità e quindi diritto di scelta in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.

4. Nel caso in cui le richieste pervenute superino gli spazi disponibili, le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco – graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente per eventuali scorrimenti.

5. Hanno comunque priorità le domande dei soggetti aventi rappresentanza nel comune.

6. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, mediante lettera, il primo soggetto utile in graduatoria

assegnando allo stesso un termine di venti (20) giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.

7. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, comunque scadente con il mandato elettorale comunale in corso.

8. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa.

9. La fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche sono a carico dei soggetti autorizzati, senza che alcun onere gravi a carico del bilancio comunale.

## **Art.6. Onerosità della concessione degli spazi**

1. Le bacheche sono soggette, ove è dovuto in base alla legge, alla tassazione per il suolo pubblico. Qualora il concessionario si renda inadempiente a qualsiasi onere gravante per la gestione della bacheca, qualsiasi intervento da parte dell'amministrazione sarà comunque addebitato al soggetto responsabile della relativa autorizzazione.

## **Art. 7. Revoca della autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata per le seguenti motivazioni:

a) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti dal comune di Montepulciano, al fine di mantenere la bacheca sempre efficiente e decorosa esteticamente;

b) per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse;

c) per reiterata inosservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulla morale;

2. La revoca dell'assegnazione può avvenire oltre che nei casi sopra indicati, per violazione dei principi richiamati all'articolo 3, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa informazione alla Giunta Comunale. In caso di revoca, la bacheca può essere acquisita dal comune e resa disponibile per nuove assegnazioni.

3. Eventuali contestazioni e/o contrasti sull'uso delle bacheche sono affidati alla mediazione del Segretario Comunale che tiene informata la commissione consigliere per gli affari generali.

## **Art.8. Decadenza dall'utilizzo**

Il venir meno della soggettività politica e/o della rappresentanza (consiliare, regionale o nazionale) che ha determinato la titolarità di bacheche comporta l'automatica decadenza, con obbligo di riconsegna al Comune entro 30 giorni. In caso di trasformazione per accorpamento/fusione/adesione di soggetto assegnatario di bacheche ad altro soggetto politico o di scissione in più soggetti politici, viene mantenuto il diritto alle bacheche se permane la rappresentanza che ne costituisce presupposto, fermo il divieto di duplicazione delle bacheche. Tutte le Bacheche, al termine della concessione rimangono nella esclusiva proprietà del Comune. Il nuovo assegnatario è tenuto, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, al pagamento della quota di manutenzione o alla sostituzione/fornitura della Bacheca stessa, secondo il piano Comunale approvato dalla Giunta.

## **Art. 9. Norme transitorie**

1. Tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'installazione e l'utilizzo di bacheche sugli immobili e le aree comunali decadono al termine dell'attuale mandato amministrativo comunale. Entro lo stesso termine la Giunta Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento per la dismissione delle stesse, deliberando contestualmente il nuovo piano delle bacheche.